



PUBB. SITO



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata
ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.gov.it codice ufficio : UFZ.QUI tel. 0735/240000

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Misure di prevenzione e protezione da attuare in caso di presenza di lavoratrici in stato di gravidanza.

Premessa.

Gli articoli 6 - 7 - 11 - 12 del **Decreto Legislativo n°151** del 26/03/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge n°53 del 08/03/2000*", disciplinano le misure di prevenzione e protezione da attuare in caso di presenza di lavoratrici in gravidanza.

In particolare l'art.7 del citato decreto stabilisce che: "1. *E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'art.5 del D.P.R. n°1026 del 25/11/1976, riportato nell'allegato A del testo unico.* 2. *Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B del testo unico.* 3. *La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.* 4. *La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.* 5. *La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'art.13 della Legge n°300 del 20/05/1970, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.*

6. *Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'art.17".*

Inoltre, l'art.12 del citato decreto legislativo recita: "1. *Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.* 2. *Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di*

lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art.7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art.6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'art.17"

Valutazione e misure di prevenzione da adottare.

Il Datore di lavoro, in caso di eventuale presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, adotta le seguenti misure di sicurezza:

- divieto alla lavoratrici di trasportare e sollevare carichi;
- divieto di effettuare e/o eseguire lavori pericolosi, faticosi e insalubri;
- eventuale cambio di mansioni della lavoratrice, qualora rientri nei casi stabiliti dall'art.7 del D.Lgs. n°151/2001.

Inoltre, nell'attività lavorativa in esame nessun lavoratore è esposto alle radiazioni ionizzanti nonché ad eventuali agenti di natura fisica, chimica e biologica; così come ampiamente descritto del Documento di Valutazione dei Rischi.

All'interno dell'azienda lavorativa (Istituto Scolastico) non sono previste lavorazioni da svolgere durante il periodo notturno; in particolare nel lasso di tempo compreso tra la mezzanotte e le sei di mattina.

Tra i compiti previsti per il personale in servizio presso questo istituto, non vi sono i lavori considerati pericolosi e faticosi previsti dall'art.7 del decreto legislativo n°151/2001 ed in particolare non sono previste le seguenti attività lavorative:

- a) quelle previste dal Decreto Legislativo n°345 del 04/08/1999 e dal Decreto Legislativo n°262 del 18/08/2000;
- b) quelle indicate nella tabella allegata al D.P.R. n°303 del 19/03/1956, per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- c) quelle che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. n°1124 del 30/06/1965 e s.m.i.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- e) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

Inoltre, all'interno dell'attività lavorativa oggetto della presente valutazione dei rischi non sono previsti i lavori di seguito indicati:

b) lavori a contatto con agenti biologici quali: virus della rosolia, ecc.;

c) lavori a contatto con agenti chimici.

Conclusioni.

Vista l'attività lavorativa in esame (istituto scolastico), visto le attività svolte all'interno, si può concludere che non esistono condizioni di lavoro gravoso, qualora dovessero essere presenti lavoratrici in stato di gravidanza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Arch. Diana Donatello



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci



